

(N. 2384)

SENATO DELLA REPUBBLICA

DISEGNO DI LEGGE

presentato dal Presidente del Consiglio dei Ministri
Ministro degli Affari Esteri

(DE GASPERI)

di concerto col Ministro *ad interim* del Tesoro

(PELLA)

col Ministro del Lavoro e della Previdenza Sociale

(RUBINACCI)

col Ministro delle Finanze

(VANONI)

col Ministro della Marina Mercantile

(CAPPA)

e col Ministro del Commercio con l'Estero

(LA MALFA)

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 27 MAGGIO 1952

Approvazione ed esecuzione dell'accordo fra il Governo italiano ed il Comitato Intergovernativo Provvisorio per i movimenti migratori dall'Europa, concluso a Roma il 16 aprile 1952.

ONOREVOLI SENATORI. — Allo scopo di concorrere alla soluzione del grave problema della sovrappopolazione europea, che in questi ultimi anni ha richiamato su di sé una sempre maggiore attenzione, si è tenuta nel novembre-dicembre scorso in Bruxelles, per iniziativa statunitense, la Conferenza intergovernativa sulle migrazioni.

Tale Conferenza, che riveste un significato degno di rilievo nella storia delle migrazioni in genere e di quella italiana in particolare, ha ampiamente riconosciuto l'importanza dei problemi migratori e la necessità del loro inserimento sul piano della responsabilità internazionale; ed in conseguenza ha deliberato la costituzione di un organismo internazionale al quale parteciperanno, per la prima volta, anche Paesi che non sono direttamente interessati, come gli Stati Uniti, alla soluzione del *surplus* demografico europeo.

Il nuovo organismo, denominato « Comitato Intergovernativo Provvisorio per i Movimenti Migratori Europei » (C.I.P.M.M.E.) ha carattere temporaneo in quanto, per il momento, ne è stata prevista l'esistenza per la durata di un anno; ma indubbiamente esso è destinato a sopravvivere ed a svilupparsi semprechè i Paesi maggiormente interessati — il nostro fra i primi — avranno saputo trarne profitto fino dai primi mesi organizzando un soddisfacente flusso di emigrazione transoceanica supplementare.

Nell'accennare all'emigrazione « supplementare » si indica l'obiettivo fondamentale del Comitato, che è quello di trasferire oltre oceano quegli emigranti, definiti supplementari, i quali non sono in grado di partire perchè sprovvisti dei mezzi necessari.

Per realizzare questa forma di emigrazione assistita, che peraltro conserva le caratteristiche di quella spontanea, è stato previsto un piano di spesa di complessivi 34.000.000 di dollari con i quali trasferire nel primo anno di esercizio 115.000 unità.

A tale fondo contribuiranno, per un terzo circa, gli Stati Uniti, con 10.000.000 di dollari, la Francia, il Regno Unito, il Belgio, la Svizzera, la Turchia ed il Lussemburgo che, pur non avendo un problema emigratorio, ugualmente partecipano al Comitato; i Paesi di emigrazione europea: Germania, Italia, Porto-

gallo, Paesi Bassi, Austria e Grecia; i Paesi d'oltremare di immigrazione: Canada, Australia, Nuova Zelanda, Brasile, Cile, Bolivia. Si prevedono però le adesioni di altri Paesi della America latina.

Per quanto riguarda le 115.000 unità europee oggetto del programma operativo del primo anno, è stata convenuta a Bruxelles la seguente ripartizione:

25.000 Volksdeutsche, provenienti dalla Germania (20.000) e dall'Austria (5.000) cui è consentito l'ingresso negli Stati Uniti in base alla legge 1948 D. P.;

90.000 europei provenienti dai seguenti Paesi: Italia e Trieste (35.000, aumentabili fino a 50.000), Germania (35.000), Austria (10.000), Paesi Bassi (6.000), Grecia e Portogallo (4.000) destinati come segue: Canada 40.000, Australia 22.000, America latina 26.000, Nuova Zelanda 2.000.

Per quanto riguarda il fondo di 34.000.000 di dollari, a Bruxelles sono stati previsti due bilanci:

a) bilancio amministrativo: 2.350.000 dollari;

b) bilancio operativo: 31.600.000 dollari circa.

La quota italiana in contanti dovrebbe essere di dollari 198.000 per il bilancio amministrativo; e fra i 2.100.000-3.000.000 di dollari per il fondo operativo, a seconda del numero dei nostri emigranti, previsto fra le 35.000-50.000 unità.

Inoltre si dovrebbero corrispondere prestazioni in servizi, la cui entità è stata contabilizzata uniformemente per tutti i Paesi di emigrazione in 55 dollari a persona. Per essi non si richiede alcun nuovo stanziamento perchè i servizi verranno effettuati con i fondi già in bilancio presso le competenti Amministrazioni dello Stato.

Complessivamente pertanto il trasferimento di ogni singolo emigrante verrebbe a costare in media all'Italia circa 115 dollari su 285 di spesa totale. Di questi 115 dollari, solo 60 saranno in contanti, mentre gli altri 55 saranno contabilizzati a nostro favore in compenso delle prestazioni di servizi.

In conclusione il trasferimento tramite Comitato di ogni singolo emigrante ci costerebbe circa 40.000 lire in contanti, e 30.000 lire nomi-

nali, sul costo totale del trasferimento di lire 153.000 circa.

Da quanto precede appaiono evidenti i vantaggi che il nuovo Comitato offre allo sviluppo della nostra emigrazione. Per la prima volta, e grazie ai continui sforzi condotti in questi ultimi anni, il problema della nostra emigrazione oltremare è stato riconosciuto in campo internazionale da un buon numero di terzi Paesi, non solo con delle mozioni, ma con l'apporto concreto di un finanziamento cospicuo. È stato fatto il primo passo per risolvere un problema che per noi può considerarsi vitale.

Basta infatti considerare le cifre della nostra disoccupazione (1.790.412 iscritti: 2.000.000 circa di disoccupati latenti); il numero dei nostri profughi dall'Africa, dal Dodecanneso, dalla Venezia Giulia e dalla Dalmazia (480.000), e la imponente cifra della nostra sovrappopolazione (4.000.000).

Se è superfluo sottolineare il pericolo nel campo politico e sociale che deriva da tale situazione, è tuttavia necessario ricordare che essa ostacola permanentemente le soluzioni nel campo della produzione e rende perciò più difficile l'abbassamento dei costi di produzione determinando uno squilibrio costante nella bilancia dei pagamenti.

Data l'insufficienza del reddito nazionale e del risparmio, le possibilità interne di finanziamento e di sviluppo di attività produttive che consentano l'assorbimento della mano di opera esuberante sono assai modeste; e quindi il problema dell'incremento dell'emigrazione si pone nei termini più pressanti ed urgenti poichè l'entità attuale della nostra emigrazione e dello sviluppo economico del Paese non sono neppure in grado di fronteggiare l'aumento demografico annuale (450.000 persone).

A tale situazione, si è aggiunta quella derivante dalla presenza, anche se temporanea, di rifugiati stranieri, e dei sinistrati delle zone alluvionate.

Naturalmente, l'emigrazione « supplementare » a mezzo del Comitato dovrà avvenire in modo tale da non creare alcun rallentamento nell'andamento della nostra emigrazione spontanea. Il modo di evitare tale pericolo sembra quello di individuare categorie ben definite,

nelle quali il potenziale emigrante spontaneo sappia di non poter essere compreso.

In base ad un primo esame condotto dagli organi competenti, le categorie dovrebbero essere le seguenti quattro:

- a) rifugiati;
- b) sinistrati (alluvionati, ecc.);
- c) familiari di lavoratori già emigrati che non risultassero in grado di pagare il prezzo del passaggio marittimo;
- d) coloni bisognosi, destinati ai « centri di colonizzazione ».

Quanto al trasporto, è stato chiesto ed ottenuto che fosse stabilita una priorità d'impiego nelle marine nazionali; che le navi già adoperate dall'I.R.O. venissero impiegate solo in caso di comprovata mancanza di naviglio nazionale ed a condizioni che corrispondono ai requisiti previsti dai Paesi di emigrazione; e che infine, tanto da parte dell'Organizzazione che da parte dei Governi interessati, ci si impegnasse ad evitare una qualsiasi forma di concorrenza tra le navi utilizzate dal Comitato e quelle di diverse bandiere.

Oltre le ragioni di carattere politico che determinano sul piano internazionale la necessità di partecipare a tale iniziativa, ed oltre i motivi di ordine interno che rendono quanto mai opportuno utilizzare la possibilità di incrementare la nostra emigrazione attraverso il C.I.P.M.M.E.; sembra debbano essere considerati con particolare interesse gli aspetti di convenienza che tale partecipazione presenterebbe anche dal punto di vista puramente finanziario.

Infatti con l'emigrazione supplementare organizzata dal Comitato, che faciliterebbe anche l'emigrazione dei nuclei familiari, si otterrebbe:

- a) un alleviamento del problema delle rimesse che, specialmente con l'Argentina, costituiscono un notevole appesantimento del nostro intercambio commerciale;
- b) il risparmio del mantenimento dei profughi, nazionali e stranieri, trasferiti all'estero;
- c) il risparmio della corresponsione del sussidio, per sé e per i familiari, ai disoccupati emigrati.

È pure da tener presente che a seguito della cessazione dell'I.R.O., avvenuta il 31 gennaio 1952, il Governo italiano non ha più l'onere del contributo a tale Organizzazione.

È stato pertanto predisposto l'unito schema

di legge concernente l'approvazione dell'Accordo tra il Governo italiano ed il Comitato intergovernativo per i movimenti migratori dall'Europa, concluso a Roma il 16 aprile 1952 e l'esecuzione dell'Accordo stesso.

DISEGNO DI LEGGE

Art. 1.

È approvato l'Accordo tra il Governo italiano ed il Comitato Provvisorio Intergovernativo per i Movimenti Migratori dall'Europa, concluso a Roma il 16 aprile 1952.

Art. 2.

Piena ed intera esecuzione è data all'Accordo suddetto a decorrere dalla data della sua entrata in vigore.

Art. 3.

Alla spesa derivante dalla presente legge, prevista in milioni 1.560, si provvederà mediante una corrispondente aliquota delle maggiori entrate di cui al secondo provvedimento legislativo di variazioni al bilancio per l'esercizio finanziario 1951-52.

Con decreti del Ministro del tesoro sarà provveduto alle occorrenti variazioni di bilancio.

ALLEGATO.

A C C O R D O

FRA IL GOVERNO ITALIANO E IL COMITATO PROVVISORIO INTERGOVERNATIVO PER I MOVIMENTI MIGRATORI DALL'EUROPA

Considerato che il Comitato Provvisorio Intergovernativo per i Movimenti Migratori dall'Europa (qui di seguito denominato il Comitato) è stato istituito con Risoluzione MCB/9, datata 5 dicembre 1951, della Conferenza per l'Emigrazione tenutasi a Bruxelles allo scopo di stipulare accordi per il movimento di quegli emigranti per i quali le possibilità esistenti siano inadeguate e che non possano essere altrimenti trasferiti da certi Paesi Europei sovrappopolati, a Paesi d'oltremare che offrano normali possibilità di immigrazione; e

Considerato che il Governo Italiano (qui di seguito denominato il Governo) ha dimostrato il suo interesse al principio del libero movimento delle persone e, con lettera del 22 dicembre 1951, ha confermato la sua intenzione di divenire membro del Comitato.

Il Governo e il Comitato hanno convenuto quanto segue:

Art. I.

1. Il Comitato si impegna a facilitare l'emigrazione dall'Italia, ed a prestar assistenza a tale emigrazione in conformità al mandato conferitogli sia dalla Risoluzione della Conferenza di Bruxelles, sia dalle direttive che vengano stabilite mediante risoluzioni adottate dal Comitato in sessione.

2. Le forme e la portata di tale assistenza, come pure le persone cui essa verrà data, saranno determinate d'accordo fra il Governo ed il Comitato, tenuto conto delle disposizioni di particolari piani migratori, rimanendo inteso che il Comitato assisterà solo quelle persone che intendono sistemarsi nei Paesi di immigrazione, e che altrimenti non potrebbero trasferirvisi.

3. Il Comitato collaborerà alla emigrazione di profughi dall'Italia — ivi compresi i nuovi profughi che chiedano asilo in Italia nel futuro — ispirandosi agli stessi criteri che determinano la sua collaborazione all'emigrazione di cittadini italiani

4. Il Comitato darà la priorità all'impiego del navigio mercantile italiano per il trasporto di persone trasferite ai termini del presente Accordo. Le prenotazioni per il trasporto degli emigranti ai termini del presente Accordo saranno effettuate dal Comitato in stretta cooperazione con le competenti Autorità italiane.

5. Il Comitato si varrà della collaborazione di Enti non governativi che siano interessati in materia di emigrazione.

Art. II.

1. Il Governo darà al Comitato un contributo finanziario, il cui ammontare sarà determinato nel modo seguente, e, per quanto espresso in dollari U.S.A., sarà pagabile in lire italiane ed in altre valute concordate tra le Parti a seconda delle esigenze del Comitato:

a) il Governo verserà un contributo al bilancio amministrativo del Comitato, contributo che, per l'anno finanziario 1952, sarà di dollari U.S.A. 198.161;

b) a titolo di contributo al bilancio operativo, il Governo pagherà l'ammontare di dollari U.S.A. 60 a testa per le spese di trasporto marittimo di tutti coloro che emigrano dall'Italia con l'assistenza del Comitato.

2. Il Governo assumerà inoltre a suo carico tutte le spese richieste dalle operazioni precedenti all'imbarco degli emigranti; tali spese saranno considerate come un ulteriore contributo del Governo al bilancio operativo del Comitato.

3. Il Governo terrà informato il Comitato circa le direttive e i sistemi italiani in materia di emigrazione, come pure riguardo agli Accordi per l'emigrazione di persone dall'Italia che il Governo stipuli con i Governi di Paesi di immigrazione. Qualora si intenda richiedere l'assistenza del Comitato per l'esecuzione di tali Accordi, il Governo consulterà il Comitato su tutti gli aspetti di rilievo degli Accordi stessi prima delle conclusioni dei relativi negoziati.

4. Al fine di svolgere le proprie operazioni in modo efficiente ed economico, e di adempiere ai propri obblighi verso i Governi dei Paesi di immigrazione, il Comitato seguirà, con un collegamento diretto e continuo, le operazioni di imbarco e le attività preparatorie dell'imbarco. Il Governo faciliterà tale collegamento e si consulterà con il Comitato su tutti gli aspetti di rilievo delle operazioni migratorie preliminari alla partenza degli emigranti da trasferirsi sotto gli auspici del Comitato.

5. Il Governo si impegna a facilitare, a condizioni di favore, il transito attraverso l'Italia di emigranti provenienti da altri Paesi, in conformità di Accordi da stipularsi fra il Governo ed il Comitato.

6. I profughi attuali e futuri godranno degli stessi diritti dei cittadini italiani nei piani migratori che vengano negoziati in avvenire.

Art. III.

1. Il Comitato sarà rappresentato in Italia da una Missione di collegamento, i nomi dei cui componenti saranno notificati dal Comitato al Governo.

2. La Missione di collegamento avrà, alla sua sede centrale in Roma, il personale necessario per adempiere, con efficienza ed economia, ai compiti del Comitato; essa potrà altresì inviare in altre località italiane, e a titolo temporaneo, propri funzionari. Il Governo faciliterà, nella misura del possibile, il comando presso la Missione di funzionari delle Amministrazioni italiane, qualora la Missione lo richieda.

3. Il Governo concederà alla Missione di collegamento facilitazioni di carattere amministrativo non meno favorevoli di quelle concordate ad altre Organizzazioni internazionali in Italia ed in particolare la concessione ai suoi

funzionari di precedenza nelle comunicazioni postali, telegrafiche, telefoniche, per cavo e per radio; senza peraltro che tale enumerazione debba intendersi come limitativa.

Art. IV.

1. Il Comitato avrà la personalità giuridica in Italia e ad esso verranno riconosciuti le stesse immunità e gli stessi privilegi di cui godono le Organizzazioni internazionali che abbiano la loro sede in Italia e che sono specificati all'articolo 3 della Convenzione del 21 novembre 1947 sui privilegi e le immunità diplomatiche delle Istituzioni specializzate.

2. Tutti i rappresentanti, i funzionari ed esperti del Comitato godranno, nel territorio e nei riguardi della Repubblica italiana, degli stessi privilegi e delle stesse immunità riconosciute ai rappresentanti, funzionari ed esperti delle Organizzazioni internazionali che abbiano la loro sede in Italia e che sono specificati agli articoli V e VI della Convenzione indicata al paragrafo 1 del presente articolo.

Le predette persone, qualora abbiano la cittadinanza italiana, godranno di quei privilegi ed immunità accordati nei limiti della prassi ammessa dal Governo.

Art. V.

Il Governo applicherà a tutti gli impiegati del Comitato interessati le assicurazioni sociali previste dalla legge italiana per gli impiegati di ditte private italiane.

Art. VI.

1. Sarà costituito un Gruppo Misto di Lavoro, composto da una parte dei rappresentanti delle branche dell'Amministrazione italiana interessate, che siano designati dal Governo italiano, e dall'altra del Capo della Missione di Collegamento insieme con quelle persone che egli stesso designi.

2. Il Capo della Missione di Collegamento presiederà le riunioni del Gruppo Misto di Lavoro.

Le funzioni del Gruppo Misto di Lavoro saranno le seguenti:

a) esaminare tutti gli aspetti dell'emigrazione dall'Italia, al fine di assicurare che le attività delle Amministrazioni dello Stato e quelle del Comitato, in conformità ai rispettivi diversi compiti, siano coordinate e indirizzate verso l'esecuzione più efficiente ed economica del programma migratorio;

b) esaminare, discutere e decidere di comune accordo sulle questioni concernenti le clausole del presente Accordo che richiedano azione comune tra il Governo e il Comitato;

c) studiare, formulare e raccomandare quegli Accordi supplementari che il Governo ed il Comitato ritengano di volta in volta necessari.

Art. VII.

1. Il presente Accordo sarà sottoposto al Parlamento per la ratifica. Esso si considererà entrato in vigore il 1° febbraio 1952, e rimarrà in vigore finchè il Governo e il Comitato decidano di stipulare un nuovo Accordo, o fino allo scadere del termine di 90 giorni dalla data in cui una delle Parti abbia informato l'altra per iscritto della sua intenzione di far cadere l'Accordo stesso.

2. Il presente Accordo è redatto nel testo italiano, il quale fa fede.

FATTO in Roma, il 16 aprile 1952.

Per il Governo Italiano

DOMINEDÒ

*Per il Comitato Provvisorio
Intergovernativo per i Movimenti
Migratori dall'Europa*

JACOBSEN.